



TESTO UNICO IMPOSTE DIRETTE

Art. 255

Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche Amministrazioni

Omessa comunicazione degli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione

In caso di violazione della disposizione del quarto comma dell'art. 40 si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500.

Versione in vigore dal 7 luglio 1958 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 maggio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico imposte dirette
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1958

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-imposte-dirette/art-255-omissione-di-comunicazioni-prescritte-alle-pubbliche-amministrazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it